



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 25 agosto 2020 - n. 9975

Reg. UE 1308/2013 - Reg. UE 891/2017 - Reg. UE 892/2017 - Circolare MIPAAF prot. n. 9060200 del 20 agosto 2020 - Intervento mancata raccolta del pomodoro da industria e relative comunicazioni «Eventi» nell'ambito dei programmi operativi OCM ortofrutta - Approvazione delle apposite procedure e modulistica 2

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 28 agosto 2020 - n. 10043

Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 2997/2020, dell'avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - Ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2020/2021 15

D.G. Ambiente e clima

Decreto direttore generale 25 agosto 2020 - n. 9972

Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 - Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009 54

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 25 agosto 2020 - n. 9975

Reg. UE 1308/2013 - Reg. UE 891/2017 - Reg. UE 892/2017
- Circolare MIPAAF prof. n. 9060200 del 20 agosto 2020 -
Intervento mancata raccolta del pomodoro da industria e
relative comunicazioni «Eventi» nell'ambito dei programmi
operativi OCM ortofrutta - Approvazione delle apposite
procedure e modulistica

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 «recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati», per le parti ancora vigenti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofruttili e degli ortofruttili trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofruttili e degli ortofruttili trasformati;
- il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che «modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofruttili»;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che «modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofruttili e degli ortofruttili trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020, «che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofruttili»;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante, tra l'altro, la deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune, in relazione all'anno 2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020, «recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofruttilo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 «recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai Regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofruttilicoltura e (UE)

2016/1149 per la vitivinicoltura»;

Richiamati:

- il d.m. 29 agosto 2017, n. 4969 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
- il d.m. 27 settembre 2018, n. 9286 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo che da corso alla «Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con d.m. 29 agosto 2017, n. 4969», ed il relativo Allegato;
- il d.m. 13 agosto 2019 n. 8867 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi», ed il relativo Allegato;
- il d.m. del 31 marzo 2020 n. 3318 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante «proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il d.m. del 22 maggio 2020 n. 5779 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante «ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il d.m. del 11 agosto 2020 prot. n. 9050387 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: «Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofruttilicoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al Regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 21, comma 2, del citato d.m. 8867/2019 ove è disposto, con riferimento alle misure di gestione e prevenzione crisi previste nei programmi operativi, che «in presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le Regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofruttili»;

Richiamata la circolare dipartimentale Prot. n. 9060200 del 20 agosto 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui «si autorizza in via eccezionale e limitatamente alla campagna in corso, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi, l'attivazione della misura <<mancata raccolta>> del pomodoro coltivato in pieno campo, destinato alla trasformazione industriale e oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione» motivata dalla situazione di particolare difficoltà per il settore del pomodoro da industria a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli verificatesi in questo periodo;

Preso atto, in particolare, che nella suddetta circolare è precisato che:

- le Organizzazioni di produttori che intendono attivare la misura devono presentare alla Regione competente la modifica del proprio programma operativo e darne contemporanea comunicazione al relativo Organismo pagatore;
- le modalità di attuazione della misura sono definite dagli Organismi pagatori in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e dall'articolo 31 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892;
- le operazioni di controllo devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
 - identità delle parcelle e loro estensione;
 - stato della coltura idoneo alla commercializzazione;
 - presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
 - assenza di precedenti asportazioni di prodotto;
 - corretta ed efficace denaturazione;

- rispondenza della tempistica delle operazioni;
- l'ammontare massimo dell'indennità comprensiva del contributo dell'OP e dell'aiuto UE, è stato definito in €/ha 4.458,60;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del citato d.m. 8867/2019, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente le azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno;

Preso atto anche della nota dell'Organizzazione Interprofessionale del Pomodoro da Industria Nord Italia, inviata al Ministero e, per conoscenza, anche a Regione Lombardia, che segnala una situazione di grave difficoltà nella campagna produttiva in corso, con maturazione concentrata del prodotto a causa dell'effetto combinato di alte temperature e piogge diffuse, e con l'impossibilità delle industrie, pur lavorando a pieno ritmo, di ritirare tutto il prodotto pronto e chiede l'attivazione di misure d'intervento straordinarie per minimizzare i danni conseguenti;

Visto il d.d.s. 29 giugno 2018 - n. 9685 Organismo Pagatore Regionale - Disposizioni organismo Pagatore regionale per la gestione dei programmi operativi realizzati dalle organizzazioni di produttori e loro associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/892;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 5291 del 2 luglio 2001 «attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Mi.P.A.F. del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del reg. CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19.12/2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. 1631 del 15 maggio 2019, che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

Considerato inoltre che, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del citato Reg. UE 891/2017, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta;

Ritenuto opportuno, che le OP e le AOP riconosciute dalla Regione Lombardia, queste ultime delegate dalle OP loro aderenti, presentino tramite PEC ad OPR le eventuali domande di modifica per l'inserimento del citato intervento «mancata raccolta» utilizzando la modulistica di domanda, appositamente predisposta ed allegata al presente atto (Allegati 2, 3);

Ritenuto inoltre opportuno approvare apposite procedure per la comunicazione dell'intenzione di effettuare le operazioni di mancata raccolta del pomodoro da industria, nell'ambito della misura di gestione e prevenzione crisi - da parte delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra approvato:

- l'Allegato 1 al presente atto contenente le apposite «Procedure per la gestione della <<mancata raccolta>> pomodoro da industria - nell'ambito della misura di gestione e prevenzione crisi - da parte delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo», quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la nuova modulistica di domanda appositamente predisposta per l'intervento «mancata raccolta» (Allegati 2, 3);

Considerata la situazione contingente d'emergenza è inoltre necessario prevedere che la modifica per l'inserimento dell'intervento «mancata raccolta» possa essere presentata dalla data di adozione del presente atto e che le comunicazioni dell'intenzione di effettuare un'operazione di mancata raccolta possano essere presentate dal giorno immediatamente successivo;

Ritenuto infine opportuno, per agevolare e standardizzare le modalità di controllo dei suddetti eventi di mancata raccolta, predisporre un apposito modello di verbale da utilizzare per i relativi controlli in loco a cura dei funzionari controllori incaricati (Allegato 4), parte integrante del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che le OP e le AOP delegate dalle OP loro aderenti, riconosciute da Regione Lombardia, presentino ad OPR tramite PEC:

- le eventuali domande di modifica per l'inserimento nel proprio Programma Operativo dell'intervento «mancata raccolta» utilizzando la modulistica di domanda appositamente predisposta (Allegati 2 e 3);
- le successive comunicazioni dell'intenzione di effettuare un'operazione di mancata raccolta del pomodoro da industria presso le singole aziende agricole loro aderenti;

2. di approvare le «Procedure per la gestione della <<mancata raccolta>> - nell'ambito della misura di gestione e prevenzione crisi - da parte delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo», come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare la nuova modulistica di domanda appositamente predisposta per l'intervento «mancata raccolta» (Allegati 2, 3) parte integrante del presente atto;

4. di adottare, inoltre, un apposito modello di verbale da utilizzare per i controlli in loco relativi al suddetto evento «mancata raccolta» effettuati dai funzionari controllori incaricati (Allegato 4), parte integrante del presente atto;

5. di stabilire in particolare che la modifica per l'inserimento dell'intervento «mancata raccolta» possa essere presentata dalla data di adozione del presente atto e che le comunicazioni dell'intenzione di effettuare un'operazione di mancata raccolta possano essere presentate dal giorno immediatamente successivo;

6. di stabilire, inoltre, che le procedure, la modulistica e il modello di verbale di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 siano pubblicati nell'apposita pagina Internet del sito di OPR;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL e di assicurarne la diffusione attraverso il sito di Regione Lombardia e OPR.

Il dirigente
Giulio Del Monte

_____ • _____

Allegato - 1

OCM ORTOFRUTTA

Procedure per la gestione della “mancata raccolta” pomodoro da industria - nell’ambito della misura di gestione e prevenzione crisi - da parte delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

NORMATIVA BASE DI RIFERIMENTO

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. **543/2011** della Commissione del 7 giugno 2011 “recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati”, **per le parti ancora vigenti**;
- il Regolamento (UE) n. **1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli” (che abroga tra l’altro il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), **e successive modifiche integrative**;
- il Regolamento delegato (UE) n. **2017/891** della Commissione del 13 marzo 2017, che integra tra l’altro il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione), **e successive modifiche integrative**;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. **2017/892** della Commissione del 13 marzo 2017, recante “modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati” (come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1146 della Commissione), **e successive modifiche integrative**;
- il D.M. 13 agosto 2019 n. 8867 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, ed il relativo Allegato;
- la circolare dipartimentale Prot. n. 9060200 del 20/08/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui “si autorizza in via eccezionale e limitatamente alla campagna in corso, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi, l’attivazione della misura <<mancata raccolta>> del pomodoro coltivato in pieno campo, destinato alla trasformazione industriale e oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione”;

DEFINIZIONI

- **OP** Organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 del Reg. UE n. 1308/2013.

- **AOP** Associazione di Organizzazioni di Produttori, riconosciuta ai sensi dell'articolo 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013.
- **Organismo pagatore** Autorità della Pubblica Amministrazione che esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi.
- **OD** Organismo Delegato ossia l'Organismo pubblico o privato a cui possono essere delegate talune funzioni di competenza dell'Organismo Pagatore.
- **PO** Programma Operativo.
- **Regolamento delegato** Regolamento delegato (UE) 2017/891.
- **Regolamento di esecuzione** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
- **SN 2018-2022** Strategia Nazionale 2018-2022, documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) n. 1308/2013, versione adottata con D.M. n. 4969 del 29.8.2017.
- **Mancata Raccolta:** Interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.
- **Denaturazione:** qualsiasi intervento di natura esclusivamente meccanica (es: trinciatura) che garantisca la distruzione del pomodoro in modo da renderlo non più adatto alla commercializzazione.

AMBITO DI RIFERIMENTO

Il sostegno per la "mancata raccolta" è concesso, nell'ambito della Misura Prevenzione e Gestione Crisi dell'OCM Ortofrutta, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 3 lettera g) del Reg. (UE) n. 1308/2013, nella fattispecie solo al pomodoro da industria oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione, a seguito dell'autorizzazione disposta con la circolare dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n 9060200 del 20/08/2020;

Le OP/AOP hanno facoltà di accedere a tale misura, previa modifica del Programma Operativo in corso.

Il valore massimo riconosciuto per la mancata raccolta è determinato nella suddetta circolare dipartimentale in 4.458,60 €/Ha.

SOGGETTI COINVOLTI

Organizzazioni Produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della vigente normativa.

- Associazioni di produttori Ortofrutticoli riconosciute ai sensi della vigente normativa.
- Direzione Generale Agricoltura e Strutture AFCP con compiti di controllo in loco.;
- OPR (Organismo Pagatore della regione Lombardia)
- AGEA e altre Regioni (e loro Organismi Pagatori) con compiti di controllo

FASI OPERATIVE

1. istanza di modifica del programma operativo con inserimento della misura "mancata raccolta";
2. Comunicazione preventiva dell'intenzione di effettuare l'operazione di mancata raccolta;
3. Controlli documentali;
4. Controlli in loco
5. Aspetti organizzativi;

1- APPOSITA ISTANZA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO CON INSERIMENTO, DELL'INTERVENTO" MANCATA RACCOLTA"

Le OP/AOP devono presentare istanza di modifica ai programmi operativi con l'inserimento dell'intervento "mancata raccolta".

La modifica essere corredata dalle dichiarazioni firmate digitalmente del legale rappresentante della OP/AOP, redatte secondo i modelli allegati al presente atto (Allegati 2 -, 3 -) contenenti, tra l'altro, quanto segue:

• IMPEGNI

- a rendere possibili tutte le operazioni di controllo ritenute opportune dagli organismi incaricati
- a comunicare tempestivamente tutte le intenzioni di effettuare un'operazione di mancata raccolta , nonché ogni successiva eventuale variazione delle stesse
- a iniziare le operazioni di denaturazione del prodotto solo dopo l'avvenuto controllo preliminare -con esito positivo- dei funzionari addetti al controllo in loco
- al rispetto delle indicazioni operative relative ai metodi ed ai tempi di denaturazione per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione

• DICHIARAZIONI

- che le superfici oggetto dell'intervento sono coperte da contratto e inserite negli impegni di conferimento del produttore all'OP e non eccedenti questi ultimi
- che la produzione oggetto dell'intervento quali-quantitativa può definirsi normale (Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche -es. gelate, grandine, ecc.- e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%)
- che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile
- il rispetto delle buone pratiche agronomiche durante il ciclo colturale
- la presenza completa del prodotto in campo (nessuna parziale raccolta) per le superfici oggetto dell'intervento

In considerazione dei tempi estremamente ristretti entro i quali risulta efficace la messa in opera dell'intervento "mancata raccolta", le suddette modifiche al PO vengono valutate entro 7 giorni lavorativi dal Responsabile del procedimento/funzionario istruttore incaricato che, qualora le consideri non ammissibili secondo la normativa vigente, invia la relativa comunicazione a mezzo PEC all'OP/AOP entro il medesimo termine.

2- COMUNICAZIONE MANCATA RACCOLTA

La **comunicazione preventiva dell'intenzione di effettuare l'operazione di mancata raccolta** deve essere trasmessa a opr@pec.regione.lombardia.it ed a giulio.delmonte@regione.lombardia.it

In considerazione dei tempi estremamente ristretti entro i quali risulta efficace la messa in opera dell'intervento "mancata raccolta", si precisa che le comunicazioni non devono rispettare il preavviso minimo previsto per tutte le alte tipologie di "eventi".

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante PEC entro e non oltre le ore 12,00 di ogni giornata lavorativa.

La comunicazione dell'evento è possibile fino alle ore 12 del 4 settembre p.v. Una eventuale proroga del termine sarà valutata in funzione dell'evoluzione della situazione della campagna.

Si ribadisce che si possono iniziare le operazioni di denaturazione del prodotto, solo dopo l'avvenuto controllo preliminare, con esito positivo, dei funzionari addetti al controllo in loco.

Si precisa che ogni comunicazione:

- deve contenere l'elenco delle particelle oggetto dell'evento, con la precisazione che è ammissibile unicamente alla coltura del pomodoro da industria;
- deve essere riferita ad una singola provincia, pertanto se una OP/AOP intende effettuare interventi su più province dovrà effettuare più comunicazioni distinte.

Per ottimizzare le operazioni di controllo, la superficie totale indicata per ogni CUAA e per ogni provincia dovrà avere la superficie minima pari a 1 ha.

Tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni presenti nel file modello: *comunicazione/notifica degli eventi "raccolta al verde-Mancata raccolta"*.

E' indispensabile la compilazione della colonna "Contatto" per consentire ai controllori di prendere accordi con l'OP/AOP

E' possibile rettificare le istanze presentate per causa di forza maggiore (quelle previste dall'art. 4 del Reg. UE 640/2014: decesso o incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda, fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario, esproprio e i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola della totalità o di una parte consistente dell'azienda) e a seguito di errore materiale seguendo le indicazioni già note, ad esclusione degli "eventi" che sono già stati oggetto di controllo.

3- CONTROLLI DOCUMENTALI:

Alcune verifiche e controlli documentali, preliminari sono effettuati su tutte le comunicazioni presentate, prima della visita ispettiva in loco, in particolare:

- Presenza del corrispondente intervento nel Programma Operativo
- Appartenenza del socio all'OP
- Titolo di possesso della superficie valido
- Correttezza dei dati di superficie

4- CONTROLLI IN LOCO:

Al fine di organizzare nei tempi più rapidi possibile i controlli in loco, tenendo conto degli ispettori disponibili sui diversi territori, le operazioni di controllo saranno effettuate possibilmente entro le 2 giornate lavorative successive alla comunicazione degli eventi, prevedendo indicativamente un numero di 4 controlli per ciascun ispettore al giorno, che tuttavia potrà variare in funzione anche dell'estensione delle superfici oggetto di controllo. I controlli da effettuare in base al numero degli eventi comunicati in eccedenza a quanto sopra, avranno la precedenza nello svolgimento delle operazioni di controllo del giorno successivo.

Considerata la situazione d'emergenza, per agevolare lo svolgimento delle ispezioni in campo e ottimizzare i tempi di controllo, le OP sono invitate a coordinarsi tra loro per evitare picchi di comunicazioni contemporanee (nello stesso giorno) sul medesimo territorio provinciale.

Il controllo dell'intervento è previsto dall'art 31, comma 2, del Reg di esecuzione n 892/2017: *"Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile. Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta."*

I controlli in loco sono quindi effettuati su tutte le comunicazioni eventi ricevute e sulla totalità delle superfici oggetto di intervento prima e dopo le operazioni di denaturazione.

I funzionari incaricati del controllo in loco dovranno pertanto svolgere un controllo articolato nelle seguenti due fasi al fine di accertare rispettivamente:

- a) la presenza della coltura con le caratteristiche precisate nel verbale e nella check list sulle superfici oggetto di comunicazione dell'"Evento";
- b) la successiva denaturazione completa del prodotto;

Tale controllo (in due fasi) viene effettuato dai funzionari incaricati per i rispettivi territori di competenza che dovranno registrare le risultanze delle visite ispettive su apposito verbale e check list (allegato 5 al presente atto) secondo le seguenti disposizioni:

- La denaturazione deve essere effettuata, solo dopo l'avvenuto controllo preliminare, con esito positivo, dei funzionari addetti al controllo in loco, lo stesso giorno o al più tardi nelle 24 ore successive.
- Le operazioni di denaturazione, salvo eccezioni concordate con gli addetti al controllo in loco, devono proseguire sino al loro completamento senza interruzione e dovranno essere riportate nell'apposito verbale di controllo in loco.
- In considerazione delle tempistiche di svolgimento delle attività di denaturazione, il verbale può essere chiuso in data diversa rispetto al giorno di apertura (precisandolo nel verbale stesso ed indicano data ed ora di ogni controllo).

Nel caso in cui la superficie oggetto di intervento sia inferiore alla superficie totale coltivata a pomodoro da industria della particella, il controllore dovrà procedere alla puntuale misurazione della superficie da denaturare.

Viceversa, nel caso in cui tutta la superficie a pomodoro della singola particella sia oggetto di intervento sarà sufficiente identificare la particella e non sarà necessario procedere alla misurazione in quanto coincidente con la superficie verificata a fascicolo aziendale.

Si raccomanda, per quanto possibile, ai tecnici controllori di documentare tramite fotografie digitali geo-riferite la situazione delle superfici da controllare prima e dopo la denaturazione.

Ogni fotografia/file digitale deve contenere i "metadati" che consentano l'individuazione della data di scatto della fotografia e le coordinate GPS del luogo dello scatto, quali latitudine e longitudine, in modo da assicurare una localizzazione precisa di ogni intervento. Le varie immagini devono documentare l'aspetto della superficie coltivata con immagini panoramiche e di dettaglio.

A titolo di supporto, non esaustivo, di seguito una breve sintesi delle modalità con cui attivare queste applicazioni da smartphone.

ISTRUZIONI PER IL SETTAGGIO DEL DISPOSITIVO MOBILE

Per essere certi che le foto fatte con la camera dello smartphone registrino le coordinate GPS bisogna controllare le impostazioni del telefono.

Per gli Android ecco gli step:

- dalle impostazioni generali abilitare "accesso località" e abilitare il tracciamento della propria località
- avviare la fotocamera e accedere alle sue impostazioni
- abilitare memorizza località

iPhone:

- dalle impostazioni scegliere impostazioni generali
- impostare su on i servizi di localizzazione
- impostare su on la fotocamera per la memorizzazione della localizzazione

Alle operazioni di controllo in loco è indispensabile la partecipazione di un incaricato dall'OP/AOP opportunamente identificato, che sottoscriverà il verbale, ricevendone una copia.

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI

OPR riceve le comunicazioni preventive da tutte le OP / AOP entro le ore 12.00 di ciascun giorno e provvede a suddividere e distribuire giornalmente via mail, entro le ore 15, gli elenchi delle aziende e superfici da controllare al/i soggetto/i referente/i individuati per ogni struttura AFCP e alle Regioni ove sono localizzate le particelle da controllare.

Presso la suddetta direzione OPR è attivo il seguente indirizzo mail di riferimento a disposizione tutti i giorni lavorativi per supporto tecnico operativo: giulio.delmonte@regione.lombardia.it

A conclusione delle operazioni, i verbali di controllo completi di check list ed eventuali fotografie devono essere trasmessi via PEC a OPR.

MODULISTICA

- Allegati 2, 3 – Domanda/Dichiarazione da inviare a OPR, in allegato all'istanza di modifica, firmata del legale rappresentante della OP/AOP e precisamente:
 - Allegato 2 – modello per l'OP socia di AOP;
 - Allegato 3 – modello per l'AOP;
- Allegato 4 - Verbale di Controllo degli Eventi (Art. 27 Reg. UE n. 892/2017) – per gli ispettori

Allegato 2

mod. Dichiarazione_OP_socia_AOP_- mancata raccolta pomodoro da industria

_____ (luogo), _____ (data)

Spett.
ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

E p.c.

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
opr@pec.regione.lombardia.it
giulio_delmonte@regione.lombardia.it
gloria_corti@regione.lombardia.it
andrea_guarnieri@regione.lombardia.it

Oggetto: Regolamento (UE) 1308/2013, Regolamento Delegato UE 2017/891 e Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 – Comunicazione delle modifiche all'Esecutivo annuale _____ (indicare anno) del Programma operativo poliennale _____ - _____ (indicare durata) relative alle misure di gestione e prevenzione crisi - mancata raccolta del pomodoro da industria

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. ____ il _____
in qualità di Presidente/legale rappresentante della OP _____ (IT ____), con sede
legale in Via _____, Comune _____, Prov. _____ P.E.C.
_____, Codice Fiscale/P.IVA _____,
riconosciuta da _____ con atto n. _____ in data _____,

con riferimento alla **delega** rilasciata alla Associazione di Organizzazioni di Produttori _____
(IT ____), Codice Fiscale/P.IVA _____, per la presentazione, ai sensi dei Regolamenti UE
1308/2013 - 891/2017 - 892/2017, del Programma operativo poliennale _____ - _____ (indicare durata) e del relativo
Esecutivo annuale _____ (indicare anno), in forma:

- TOTALE (barrare se del caso),
 PARZIALE, composto da una parte delle azioni identificate, ma non realizzate nel programma della AOP stessa
(barrare se del caso);

DELEGA

alla medesima Associazione di Organizzazioni di Produttori _____, la
presentazione

**delle modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi ed in particolare
l'inserimento nel programma operativo dell'intervento "mancata raccolta del pomodoro da industria"**

ed a tal fine

SI IMPEGNA

- a rendere possibili tutte le operazioni di controllo ritenute opportune dagli organismi incaricati
- a comunicare tempestivamente tramite PEC ad OPR tutte le intenzioni di effettuare un'operazione di mancata raccolta di pomodoro da industria, nonché ogni successiva eventuale variazione

- a iniziare le operazioni di denaturazione del prodotto solo dopo l'avvenuto controllo preliminare -con esito positivo- del funzionario incaricato dei controlli in loco
- al rispetto delle indicazioni operative relative ai metodi ed ai tempi di denaturazione per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione

DICHIARA

- che le superfici oggetto dell'intervento sono coperte da contratto e inserite negli impegni di conferimento del produttore all'OP e non eccedenti questi ultimi.
- che la produzione oggetto dell'intervento quali-quantitativa può definirsi normale
- che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile
- il rispetto delle buone pratiche agronomiche durante il ciclo colturale
- la presenza completa del prodotto in campo (nessuna parziale raccolta) per le superfici oggetto dell'intervento

Il Presidente/Legale Rappresentate
(documento firmato digitalmente)

Allegato 3

mod. Dichiarazione_OP/AOP_- mancata raccolta pomodoro da industria

_____ (luogo), _____ (data)

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
opr@pec.regione.lombardia.it
giulio_delmonte@regione.lombardia.it
gloria_corti@regione.lombardia.it
andrea_guarnieri@regione.lombardia.it

Oggetto: Regolamento (UE) 1308/2013, Regolamento Delegato UE 2017/891 e Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 – Comunicazione delle modifiche all'Esecutivo annuale _____ (indicare anno) del Programma operativo poliennale _____ - _____ (indicare durata) relative alle misure di gestione e prevenzione crisi - mancata raccolta del pomodoro da industria

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. ____ il _____
in qualità di Presidente /legale rappresentante della AOP _____ (IT___), con sede
legale in Via _____, Comune _____, Prov. P.E.C.
_____, Codice Fiscale/P.IVA _____,
riconosciuta da _____ con atto n. _____ in data _____,

con riferimento alla **delega** conferita dalle OP socie per la presentazione, ai sensi dei Regolamenti UE 1308/2013 - 891/2017 - 892/2017, del Programma operativo poliennale _____ - _____ (indicare durata) e del relativo Esecutivo annuale _____ (indicare anno), in forma:

- TOTALE (barrare se del caso),
 PARZIALE, composto da una parte delle azioni identificate, ma non realizzate nel programma della AOP stessa (barrare se del caso);

PRESENTA

le modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi ed in particolare l'inserimento nel programma operativo dell'intervento " mancata raccolta del pomodoro da industria"

ed a tal fine

SI IMPEGNA

- a rendere possibili tutte le operazioni di controllo ritenute opportune dagli organismi incaricati
- a comunicare tempestivamente tramite PEC tutte le intenzioni di effettuare un'operazione di mancata raccolta, nonché ogni successiva eventuale variazione delle stesse.
- a iniziare le operazioni di denaturazione del prodotto solo dopo l'avvenuto controllo preliminare -con esito positivo- del funzionario incaricato dei controlli in loco
- al rispetto delle indicazioni operative relative ai metodi ed ai tempi di denaturazione per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione

DICHIARA

- che le superfici oggetto dell'intervento sono coperte da contratto e inserite negli impegni di conferimento del produttore all'OP e non eccedenti questi ultimi.

- che la produzione oggetto dell'intervento quali-quantitativa può definirsi normale
- che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile
- il rispetto delle buone pratiche agronomiche durante il ciclo colturale
- la presenza completa del prodotto in campo (nessuna parziale raccolta) per le superfici oggetto dell'intervento

Il Presidente/Legale Rappresentate
(documento firmato digitalmente)

| allegato 4 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Check-list di Controllo | | | |
| Organismo competente per il territorio | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| Responsabili dei controlli: | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| COMUNICAZIONE | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| | SI | NO | NP |
| - E' stato verificato se le superfici interessate dall'intervento corrispondono a quelle dichiarate ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stato verificato se le colture interessate dall'intervento corrispondono a quelle dichiarate ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stato verificato che la superficie coltivata si presenta in condizioni normali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stato verificato che non sia stata fatta alcuna raccolta parziale di prodotto sulla superficie oggetto di intervento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stato verificato che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stato verificato che il prodotto è stato denaturato in conformità alle disposizioni regionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - E' stata consegnata all'incaricato della AOP/OP copia del verbale di controllo ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Annotazioni | | | |
| | | | |
| Luogo _____ | Firma dei responsabili dei controlli | | |
| Data _____ | _____ | | |

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 28 agosto 2020 - n. 10043

Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 2997/2020, dell'avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - Ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2020/2021

IL DIRIGENTE DELL'U.O.

SISTEMA DUALE E DIRITTO E ALLO STUDIO

Visti:

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53» e successive modifiche e integrazioni;
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, c. 622 dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- L'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base del terzo e quarto anno e alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- Il decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008», così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016;
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio

2015, n. 107».

- Il decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
- L'«Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011», Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019;
- L'«Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale», approvato nella seduta del 18 dicembre 2019;

Richiamati inoltre:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi:
 - autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative;
 - programmazione sussidiaria;
 - centralità dell'allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del sistema consorzio attraverso lo strumento della dote.
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;
- la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 30 inerente la «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro» e in particolare l'art. 23 bis che assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistemato, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale;
- la legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»»;

Visti:

- La d.g.r. 26 ottobre 2011, n. 2412 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- Il d.d.u.o. 31 ottobre 2012, n. 9749 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»;
- il d.d.g. 13 novembre 2012, n. 10187 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A - in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»;
- Il d.d.g. 24 ottobre 2011, n. 9798 «Recepimento delle aree professionali ai sensi dell'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011»;
- Il d.d.g. 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)»;
- Il d.d.s. 28 luglio 2014, n. 7214 «Procedure, disposizioni,

Serie Ordinaria n. 36 - Mercoledì 02 settembre 2020

adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di Il Ciclo»;

- Il d.d.g. 8 novembre 2019, n. 16610 «Repertorio di istruzione e formazione professionale - recepimento dell'Accordo relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato in conferenza stato-regioni il 1° agosto 2019»;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», il quale approva il nuovo Repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale, che trova applicazione a partire dall'anno formativo 2020/2021, con riferimento ai percorsi di prima annualità e di quarta annualità (nei percorsi non quadriennali);

Richiamati:

- L'Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. 61/2017 e del relativo decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha disciplinato il nuovo assetto delle modalità attuative dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» pubblicato in GU n. 296 del 21 dicembre 2015;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183» e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- L'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale»;
- La d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4676 «Disciplina dei profili formativi dell'Apprendistato»;
- d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2461 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2020-2021»;
- il d.d.g. n. 16759 del 21 novembre 2019 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 18802 del 19 dicembre 2019 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 8621 del 17 luglio 2020 «Approvazione ulteriore aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
- la d.g.r. del 30 marzo 2020, n. XI/2997 avente ad oggetto «Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021»;
- la d.g.r. del 20 luglio 2020, n. XI/3390 che approva le «Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo a.f. 2020/2021».

Richiamata la d.g.r. del 30 marzo 2020, n. XI/2997 avente ad oggetto «Programmazione del sistema di istruzione e formazio-

ne professionale per l'anno formativo 2020/2021» con la quale, nell'Allegato A, sono state definite le misure del sistema di istruzione e formazione professionale e la relativa programmazione finanziaria, stabilendo per la promozione dei percorsi di apprendistato di 1° livello (art. 43 d.lgs. 81/15) uno stanziamento complessivo di € 15.000.000,00;

Considerato che l'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 81/2015 rappresenta lo strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro e per l'acquisizione da parte di giovani residenti o domiciliati in Lombardia, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale
- Diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
- Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato.

Rilevato che la domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i.;
- Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado aventi sede in Lombardia;
- Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
- istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
- istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione «A» dell'Albo Regionale;
- università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
- imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

Richiamata la Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al punto 2.5, paragrafo 28 e succ. riportante «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia (sentenza dell'11 settembre 2007 Commissione / Germania C-318/05) ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»;

Dato atto:

- che il finanziamento è concesso esclusivamente a favore di Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Formative, Centri per l'Istruzione degli Adulti, Fondazioni ITS e Associazioni Temporanee di scopo ed è finalizzato esclusivamente ai servizi al lavoro e alle attività di formazione esterna per l'acquisizione di un titolo di Qualifica e Diploma professionale, di un Certificato di specializzazione tecnica superiore e di un Diploma di Istruzione secondaria superiore;
- che con il presente bando non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche, in quanto i soggetti gestori garantiscono che quanto realizzato riguarda l'attività di formazione e istruzione e servizi al lavoro e nessun contributo pubblico può essere rivolto ad imprese per lo svolgimento della loro attività imprenditoriale;

Rilevato, pertanto, che il contributo concesso non rileva ai fini della disciplina sugli aiuti di stato sopra richiamata;

Acquisito nella seduta del 21 luglio 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Vista la comunicazione del 27 luglio 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamati:

- Il Regolamento UE n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che approva i costi standard per il rimborso da parte della Commissione all'Italia delle spese sostenute, formalizzando l'adesione del PO FSE 14-20 di Regione Lombardia;
- Il d.d.u.o. 22 febbraio 2012, n. 1319 «Modifiche ed integrazioni al «Manuale operatore» di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. del 21 aprile 2011» che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti all'applicazione del Reg. 1303/2013;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 2997/2020, dell'Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2020/2021 e della relativa modulistica che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Atto di adesione
- Allegato 2 - Informativa trattamento dati personali
- Allegato 3 - Modulo di richiesta accesso agli atti

Dato atto che le risorse pubbliche stanziare per il presente avviso ammontano a Euro 15.000.000,00 così suddivisi:

- Euro 14.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato,
- Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti all'acquisizione del diploma di Istruzione secondaria superiore;

Considerato che, per la peculiarità del funzionamento del sistema dotale, non si ha certezza della dimensione finanziaria dell'impegno di spesa se non nel momento della pagabilità delle doti, in quanto la loro esigibilità matura non solo con la accertabilità dei beneficiari alla dote, ovvero degli allievi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale in possesso dei requisiti specifici previsti dall'avviso pubblico, ma anche con la effettiva fruizione dei servizi previsti, la cui verificabilità avviene solo a seguito di presentazione da parte delle Istituzioni Formative e Istituzioni scolastiche della rendicontazione dei servizi effettuati e della relativa richiesta di liquidazione e al rilascio dell'attestazione della pagabilità delle domande di liquidazione, a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dalla competente struttura della DG Istruzione, formazione e lavoro;

Dato atto, inoltre, che la copertura delle risorse destinate all'Avviso saranno oggetto di successiva richiesta di variazione di bilancio (art. 42, comma 8 del d.lgs. 118/11) a valere su quote di riparto già trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della l. 183/11, derivanti dal Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. e destinate alla realizzazione di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

Considerato, inoltre, di stabilire che l'importo stanziato potrà essere rimodulato a fronte delle richieste effettive di finanziamento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla d.g.r. n. XI/2997 del 30 marzo 2020, con cui è stata approvata la programmazione degli interventi formativi per l'anno formativo 2020/2021;

Viste:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2019 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bi-

lancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020;

- legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2019 «Legge di stabilità 2020-2022»;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura»
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, con efficacia dal 1 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- la d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX provvedimento organizzativo 2019», con cui è stato nominato il nuovo Direttore della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro;
- la d.g.r. n. XI 2669 del 16 dicembre 2019 «XIII provvedimento organizzativo 2019», con la quale sono state adottate alcune modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro.

DECRETA

1. di approvare ai sensi della d.g.r. n. 2997/2020, l'Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2020/2021 (Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto) e la relativa modulistica che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Atto di adesione
- Allegato 2 - Informativa trattamento dati personali
- Allegato 3 - Modulo di richiesta accesso agli atti

2. di stabilire che le risorse pubbliche stanziare per il presente avviso ammontano a Euro 15.000.000,00 così suddivisi:

- Euro 14.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato,
- Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti all'acquisizione del diploma di Istruzione secondaria superiore;

3. di dare atto che la copertura delle risorse destinate all'Avviso saranno oggetto di successiva richiesta di variazione di bilancio (art. 42, comma 8 del d.lgs. 118/11) a valere su quote di riparto già trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della l. 183/11, derivanti dal Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. e destinate alla realizzazione di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (cap. 8281, 8282, 8283);

4. di determinare che l'importo stanziato potrà essere rimodulato a fronte delle richieste effettive di finanziamento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Allegato A



AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2020/2021.

| | |
|--|--|
| A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE | |
| A.1. Finalità e obiettivi dell'intervento | |
| A.2. Riferimenti Normativi..... | |
| A.3. Soggetti Beneficiari | |
| A.4. Soggetti Destinatari..... | |
| A.5. Dotazione finanziaria | |
| B - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO..... | |
| B.1. Caratteristiche dell'agevolazione..... | |
| B.2. Percorsi finanziabili | |
| B.2.1 Tipologia di percorsi finanziabili | |
| B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato | |
| B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo | |
| Formazione esterna..... | |
| Formazione interna | |
| B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità | |
| B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro..... | |
| B.3.2 Servizio di formazione esterna..... | |
| B.3.3 Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata | |
| C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO | |
| C.1. Presentazione delle domande di Dote per i percorsi finanziati | |
| C.1.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi, anche autofinanziati, in SIUF | |
| Creazione dei percorsi formativi..... | |
| Gestione dei percorsi formativi | |
| Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda | |
| Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame | |
| Ritiro volontario /rinuncia tacita dell'apprendista..... | |
| C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse | |
| C.3 Verifica di ammissibilità delle domande | |
| C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione | |
| C.5 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione | |
| D - DISPOSIZIONI FINALI | |
| D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari..... | |
| D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari..... | |
| D.3 Ispezioni e controlli | |
| D.4 Monitoraggio dei risultati..... | |
| D.5 Responsabile del procedimento | |
| D.6 Trattamento dati personali | |
| D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti | |
| D.8 Diritto di accesso agli atti | |
| D.9 Definizioni e glossario | |

D.10 Riepilogo date e termini temporali.....

D.11 Allegati/informative e istruzioni.....

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi dell'intervento

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti, residenti o domiciliati in Lombardia, assunti con un contratto di apprendistato di primo livello, per l'acquisizione dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale
- Diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
- Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato.

Nel contesto di ripresa delle attività formative in presenza, per l'a.f. 2020/2021, Regione Lombardia intende sostenere la diffusione di modalità didattiche innovative, sia per assicurare il regolare svolgimento dei percorsi nello scenario di graduale uscita dalla crisi epidemiologica, nel rispetto delle misure di sicurezza previste, sia per stimolare l'adozione di dispositivi didattici alternativi e maggiormente flessibili e che consentono l'accesso, anche in forma interattiva, ad una più vasta quantità di contenuti.

Ai percorsi di apprendistato attivati nell'ambito del presente Avviso si applicano le "Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021" (di seguito "Indicazioni regionali a.f. 2020/2021"), approvate da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3390 del 20/07/2020, che definiscono le metodologie didattiche attuabili, le leve di flessibilità organizzativa, le regole di estensione dei tempi e degli spazi dell'attività formativa, per i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale realizzati nell'a.f. 2020/2021, compresi i percorsi in apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale il Certificato di specializzazione tecnica superiore e la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato. Ai percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado si applicano le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche nel Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 fornite dal Ministero dell'Istruzione.

A.2. Riferimenti Normativi

L'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 si colloca all'interno del seguente quadro ordinamentale, europeo, nazionale e regionale, anche finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni normative in materia di assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione attraverso i seguenti atti:

- Regolamento delegato (UE) n. 2019/2170 della Commissione Europea del 27 settembre 2019 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale

Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;

- D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1319 "Modifiche ed integrazioni al "Manuale operatore" di cui all'allegato 1 del DDUO del 21.04.2011" che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti all'applicazione del Reg. 1303/2013;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, c. 622 dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296";
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base del terzo e quarto anno e alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011", Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019;
- "Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni

- personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", approvato nella seduta del 18 dicembre 2019;
- Decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008", così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016;
 - Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi:
 - autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative;
 - programmazione sussidiaria;
 - centralità dell'allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del sistema concessorio attraverso lo strumento della dote;
 - Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;
 - Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro" e in particolare l'art. 23 bis, che assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale e l'art. 33, che prevede una clausola di valutazione sul sistema duale;
 - Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia"".
 - D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
 - D.D.U.O. 31 ottobre 2012, n. 9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione B – e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011";
 - D.D.G. 13 novembre 2012, n. 10187 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011";
 - D.D.G. 24 ottobre 2011, n. 9798 "Recepimento delle aree professionali ai sensi dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011";
 - D.D.G. 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)";
 - D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214 "Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di Il Ciclo";
 - Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
 - Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e i relativi atti attuativi;

- Decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
- Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.lgs. 61/2017 e del relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha disciplinato il nuovo assetto delle modalità attuative dell'offerta sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 11/01/2018, che nell'allegato B approva i livelli essenziali delle prestazioni al lavoro da erogare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 4676 "Disciplina dei profili formativi dell'Apprendistato";
- D.G.R. 18 novembre 2019, n. XI/2461 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2020-2021";
- D.D.G. n. 16759 del 21 novembre 2019 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2020/2021";
- D.D.G. n. 18802 del 19 dicembre 2019 "Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021";
- D.G.R. del 3 giugno 2020, n. XI/3192 "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021", che approva il nuovo Repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale, il quale trova applicazione a partire dall'anno formativo 2020/2021 con riferimento ai percorsi di prima annualità e di quarta annualità (nei percorsi non quadriennali);
- il D.D.G. n. 8621 del 17 luglio 2020 "Approvazione ulteriore aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021";
- D.G.R. del 30 marzo 2020, n. XI/2997 avente ad oggetto "Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021";
- D.G.R. n. XI/3390 del 20/07/2020 che approva le "Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo a.f. 2020/2021".

A.3. Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

a) Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell'Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà;
- Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) che in collaborazione con le Istituzioni Formative accreditate erogano percorsi di leFP in apprendistato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle successive "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" approvate con decreto ministeriale del 12 marzo 2015.

b) Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell'Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà.

c) Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii, che in collaborazione con gli Istituti Professionali, statali e paritari, erogano percorsi annuali di leFP finalizzati all'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, secondo le modalità definite nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale.

d) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:

- Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale.

e) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore:

- Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale;
 - Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

Gli accordi di partenariato delle ATS costituite e costituende per l'annualità formativa 2020/2021, ai fini della realizzazione di un percorso IFTS approvato nell'ambito dell'offerta ordinaria, sono ritenuti validi per la presentazione di percorsi in apprendistato. Non è, pertanto, necessario costituire un altro raggruppamento. Resta intesa la possibilità di costituire ATS *ad hoc* per l'avvio di percorsi IFTS in apprendistato.

Per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale le singole Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei progetti devono garantire la disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento per le aree formative, tutoraggio, orientamento, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, coerenti con quanto previsto nel d.d.g. del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)".

A.4. Soggetti Destinatari

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti ai giovani:

- di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti;
- residenti o domiciliati in Lombardia;
- assunti con un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015.

In caso di proroga del contratto fa fede l'età dell'apprendista al momento della data di instaurazione del rapporto di lavoro originario.

In relazione alle diverse tipologie di titolo di studio, inoltre, è necessaria la presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) in caso di contratto finalizzato al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- possesso del solo titolo conclusivo di primo ciclo;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, dei percorsi del primo ciclo di istruzione, senza conseguimento del titolo di studio conclusivo. Questi giovani possono essere ammessi salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo in coerenza con l'art. 14 comma 5 legge 19/2007;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, di percorsi di secondo ciclo senza conseguimento del titolo conclusivo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- in corso di frequenza di un percorso di secondo ciclo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- iscrizione ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso i CPIA che in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche / Istituzioni Formative accreditate strutturano percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica in apprendistato.

b) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del solo Diploma professionale:

- Possesso di Qualifica professionale prevista per l'accesso allo specifico percorso di Diploma.

c) In caso di contratto finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:

- Possesso di un Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di Istruzione Professionale, secondo quanto disposto nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale.

d) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:

- Iscrizione al II, III, IV o V anno di istruzione di secondo ciclo.

e) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore:

- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all'anno formativo 2009/2010.

f) Prosecuzione o proroga del contratto di apprendistato

Sono destinatari degli interventi i giovani apprendisti che:

- effettuano una **prosecuzione** del percorso di apprendistato attivato ai sensi dell'art.43 D.lgs. 81/2015 per la frequenza di un'annualità formativa successiva;
- attivano una **proroga** del contratto per il raggiungimento di un titolo di Diploma IeFP, di IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Qualifica o di Diploma IeFP nell'a.f. 2019/2020 o 2020/2021, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 4 del D.lgs. 81/2015 e dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. 12/10/2015. Resta inteso che non sono destinatari di dote di cui al presente Avviso gli apprendisti che attivano una proroga a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. b) dello stesso decreto ministeriale.

Il contratto di apprendistato è specificatamente finalizzato all'acquisizione del titolo di studio. Resta inteso che per quanto riguarda eventuali abilitazioni (L. n. 174/2005 o L. n. 1/1990, etc) rimangono valide le specifiche disposizioni.

A.5. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano a **Euro 15.000.000,00**, comprensivi della quota destinata alla componente disabilità.

B - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1. Caratteristiche dell'agevolazione

Le risorse disponibili sono così suddivise:

- a) Euro **14.500.000,00**, riferiti ai percorsi inerenti l'acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;
- b) Euro **500.000,00** riservati ai percorsi inerenti l'acquisizione del Diploma di Istruzione secondaria superiore.

Lo stanziamento è impegnato a valere su quote di riparto già trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L. 183/11, derivanti dal Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. e destinate alla realizzazione di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato

Le domande di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell'ordine cronologico di

presentazione delle stesse e in conformità ai criteri di ammissibilità indicati al successivo par. C.3 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di rimodulare l'ammontare delle risorse a fronte delle richieste effettive di finanziamento.

Si precisa che l'assegnazione del contributo non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg - sulla nozione di aiuti di stato.

B.2. Percorsi finanziabili

B.2.1 Tipologia di percorsi finanziabili

Sono finanziabili i percorsi formativi relativi a:

- a) contratti di assunzione in apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015 stipulati a decorrere dalla data del **01/09/2020** ed entro la data ultima del **31/08/2021**;
- b) contratti di assunzione in apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015 già attivi per i quali viene effettuata una **prosecuzione**, per la frequenza di una annualità formativa successiva, oppure per i quali viene attivata una **proroga**, per il conseguimento di un titolo di Diploma IeFP, di IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, nell'a.f. 2020/2021. Le proroghe successive ad un percorso concluso positivamente sia nell'a.f. 2019/2020 sia nell'a.f. 2020/2021 devono essere attivate entro la data ultima del **31/08/2021**.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità nel sostegno ai percorsi formativi in apprendistato rispetto all'ambito di applicazione dell'Avviso a.f. 2019/2020, sono finanziabili a valere sul presente Avviso nuovi contratti e prosecuzioni/proroghe di contratti già attivi attivati a decorrere dalla data del 01/06/2020, la cui attività formativa per l'a.f. 2020/2021 prosegue oltre il 31/03/2021 e che, per tale ragione, non rientrano nel campo di azione dell'Avviso precedente.

Per tutte le tipologie di percorsi finanziabili, il piano formativo deve prevedere la conclusione dell'attività formativa relativa all'annualità 2020/2021 **entro il 31 marzo 2022**.

I percorsi devono essere attuati in conformità alle disposizioni sul contratto di lavoro in apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore contenute nel D.lgs. 81/2015 e agli standard formativi e di realizzazione dell'apprendistato di primo livello definiti dal D.M. 12/10/2015 e dalla D.G.R. n. X/4676 del 23/12/2015.

Per assicurare il regolare svolgimento della formazione in apprendistato in un contesto sanitario incerto, favorendo al contempo la diffusione di strumenti innovativi e maggiormente flessibili, le Indicazioni regionali a.f. 2020/2021 (D.G.R. n. 3390 del 20/07/2020) prevedono che i servizi formativi, compreso il servizio di sostegno per allievi con disabilità certificata, e il servizio di accompagnamento al lavoro, complementare alla componente di formazione, possano essere erogati attraverso una combinazione di presenza e distanza. Le istituzioni formative e i datori di lavoro nell'esercizio della loro funzione formativa possono avvalersi di metodologie didattiche da remoto, quali la FAD, (sincrona e asincrona) in modo integrativo e complementare alla presenza, e lo smart working.

Le modalità di svolgimento dei percorsi annuali di leFP finalizzati all'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale sono regolate nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale, con particolare riferimento a:

- requisiti delle Istituzioni Formative titolate ad attivare i percorsi;
- co-progettazione dell'offerta, compresi i percorsi realizzati secondo la modalità dell'apprendistato, con un Istituto Professionale, statale o paritario;
- requisiti di accesso degli studenti ai percorsi;
- requisiti professionali e strutturali e standard formativi di erogazione dell'offerta.

B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro sono tenuti a stipulare il Protocollo di intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, in coerenza con gli schemi definiti dagli allegati 1 e 1a al D.M. 12/10/2015.

La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alle durate previste dall'art. 4 c. 1 del D.M. 12/10/2015 e nel par. 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 4676/2015 per le diverse tipologie di percorso.

B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in periodi di formazione interna, svolti sul posto di lavoro, e in periodi di formazione esterna, svolti presso l'Istituzione Formativa. La progettazione della formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire. I contenuti e la durata della formazione interna ed esterna sono descritti nel Piano Formativo Individuale.

La formazione esterna può essere strutturata in modo personalizzato, secondo le effettive esigenze lavorative e formative concordate con l'azienda, costruendo percorsi individuali *ad hoc*, oppure, nella gestione dei percorsi di leFP, attraverso la costituzione di gruppi classe omogenei per area professionale, figura e/o competenze. È in ogni caso possibile inserire l'apprendista all'interno del gruppo classe ordinario.

Formazione esterna

La durata massima del monte di ore di formazione esterna rispetto alla durata ordinamentale del percorso è differenziata sulla base del titolo di studio in uscita ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.M. 12/10/2015 e del par. 3, punto 3.4, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 4676/2015.

Le Istituzioni Formative individuano un tutor formativo, che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro, con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna, e di monitorare l'andamento del percorso dell'apprendista allo scopo di promuoverne il successo formativo.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del Dossier individuale contenente le evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti dell'apprendista, predisposto secondo lo schema definito dall'allegato 2 al D.M. 12/10/2015. Egli, inoltre, garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

| |
|---|
| <u>Determinazione del monte di ore di formazione esterna</u> |
|---|

In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 4676/2015, *“Ai soli fini dell’esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in **Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della Qualifica o il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell’avvio del contratto stesso** appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso”* (par. 3 *“Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello”*, punto 3.6).

Le modalità di formalizzazione del calcolo sono rimesse all’autonomia delle Istituzioni Formative.

Formazione interna

La durata della formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Ai fini dell'erogazione della formazione interna, l'azienda deve possedere strutture e risorse adeguate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12/10/2015, consistenti in:

- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale adeguata per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di formazione e di accompagnamento dell'apprendista, come definiti all'art. 7 dello stesso decreto. Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'Istituzione Formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità

I percorsi formativi sono finanziati attraverso lo **strumento della dote**. La dote costituisce un contributo economico per l'erogazione di servizi nell'ambito di un percorso di intervento personalizzato.

Il valore della dote per singolo apprendista è pari a **Euro 6.000,00**. In caso di studenti con disabilità tale importo può essere incrementato con un contributo aggiuntivo di importo fino a **Euro 1.600,00**. L'importo della dote è determinato dalla somma del valore del servizio di accompagnamento al lavoro e del servizio di formazione esterna sulla base dei parametri di costo di seguito indicati.

| SERVIZI DI RIFERIMENTO | UNITÀ DI COSTO STANDARD |
|---------------------------------------|-------------------------|
| SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO | € 1.500 ¹ |
| SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA | € 4.500 |

¹ Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, misura 3 *“Accompagnamento al lavoro”*.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| IMPORTO TOTALE DELLA DOTE | € 6.000 |
|----------------------------------|----------------|

In riferimento a tutte le tipologie di percorso, alle Istituzioni Formative e Scolastiche possono essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi al servizio di accompagnamento al lavoro e al servizio di formazione esterna che non sono già coperti da altre linee di finanziamento.

B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro

Al fine di favorire l'incontro tra il profilo professionale ricercato dall'impresa che intende assumere un apprendista e il giovane che vuole conseguire un titolo di studio mediante il contratto di apprendistato, svolgendo una quota rilevante della formazione direttamente in azienda, alle Istituzioni Scolastiche e Formative è riconosciuto un contributo economico a rimborso dei costi del servizio di accompagnamento al lavoro, propedeutico all'attivazione del contratto.

Le attività correlate al servizio e le relative modalità di rimborso sono definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, con cui è stata formalizzata l'adesione di Regione Lombardia per le azioni sostenute dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il servizio di accompagnamento al lavoro si riferisce alla realizzazione delle attività di:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

In considerazione delle caratteristiche del target del presente Avviso, composto da giovani inseriti all'interno del sistema formativo, si assume l'importo di € 1.500 previsto dalla misura 3 di "Accompagnamento al lavoro" per l'assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello di un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa.

| SERVIZI DI RIFERIMENTO | UNITÀ DI COSTO STANDARD |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO | € 1.500 |

Il servizio è riconosciuto **a risultato**, a fronte della sottoscrizione di un contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015.

Il servizio di accompagnamento al lavoro **non è riconosciuto**:

- a) per i giovani che hanno fruito positivamente del servizio di accompagnamento al lavoro con altre linee di finanziamento che prevedono le medesime prestazioni (es. Garanzia Giovani) con riferimento a contratti di apprendistato di primo livello stipulati dal 01/06/2020 al 31/08/2021;

- b) per gli apprendisti che effettuano una prosecuzione per la frequenza di una annualità formativa successiva e per gli apprendisti destinatari di una proroga per l'acquisizione di un titolo di studio incrementale nell'a.f. 2020/2021, come indicato al par. B.2.1 "Tipologia di percorsi finanziabili".

Il servizio di accompagnamento al lavoro è **riconosciuto una sola volta** in caso di cessazione anticipata del primo contratto e di stipula di un secondo contratto di apprendistato.

Possono erogare il servizio di accompagnamento al lavoro le Istituzioni Scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 276/03 nonché le Istituzioni Formative e gli Istituti Tecnici Superiori anche in assenza di accreditamento ai servizi per il lavoro in quanto, in conformità alla clausola di cui all'allegato 1 della D.G.R. n° IX/2412 del 26/10/2011, per tali soggetti si deroga al vincolo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro, al fine di promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale.

Eventuali forme di partenariato con operatori accreditati ai servizi al lavoro (ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018) devono essere attuate in conformità a quanto disposto dal "Manuale operatore" di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e comunicate a Regione Lombardia in fase di presentazione dei Piani di intervento personalizzati.

B.3.2 Servizio di formazione esterna

Il valore del servizio di formazione esterna è determinato in **€ 4.500 per ogni allievo formato**.

Per allievo formato si intende l'**allievo che abbia conseguito il successo formativo**, cioè che sia stato ammesso all'annualità successiva o a sostenere l'esame finale del percorso di studio frequentato. Pertanto, la dote è riconosciuta per ogni allievo che nell'annualità formativa 2020/2021 abbia avuto almeno un avviamento (o una prosecuzione/proroga) con un contratto di apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015 e che risulti ammesso all'annualità successiva o all'esame finale del percorso di studio, nel rispetto delle regole previste dal presente Avviso.

| SERVIZI DI RIFERIMENTO | UNITÀ DI COSTO STANDARD |
|--------------------------------|-------------------------|
| SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA | € 4.500 |

Il servizio di formazione esterna deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano Formativo Individuale, nel rispetto delle date di attivazione e conclusione del contratto di lavoro.

a) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO INTERO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN CASISTICHE SPECIFICHE

Se il contratto di apprendistato cessa anticipatamente l'allievo mantiene in capo la dote apprendistato, secondo una logica di "portabilità" individuale del contributo. Il riconoscimento del contributo avviene sulla base delle regole di rimborso della dote apprendistato individuate nel presente Avviso.

- **Cessazione anticipata del contratto di apprendistato e rientro nel percorso ordinario**

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'apprendista ha diritto a rientrare nel percorso

ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (D.M. 12/10/2015, art. 6, c. 2). L'allievo che dopo la cessazione del contratto di apprendistato concluda il percorso di studio nel sistema ordinario e sia ammesso all'annualità successiva, oppure a sostenere l'esame finale, matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna, pari a € 4.500,00.

- **Cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato e stipula di un secondo contratto**

In caso di cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'allievo può stipulare, anche a seguito di rientro nel percorso ordinario, un secondo contratto con un altro datore di lavoro. L'allievo che dopo la cessazione del primo contratto concluda il percorso di studio tramite un secondo contratto con un altro datore di lavoro e sia ammesso all'annualità successiva, oppure a sostenere l'esame finale, matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna, pari a € 4.500.

b) RIPARAMETRAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN CASO DI INSUCCESSO FORMATIVO

In caso di insuccesso formativo, dovuto all'abbandono del percorso o alla non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, il contributo del servizio di formazione esterna viene riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall'allievo rispetto alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale, a condizione che egli abbia realizzato una soglia pari al 25% del monte orario.

Nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze giustificate, nel limite del 25% delle ore effettivamente fruite dall'allievo.

| | IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA RIPARAMETRATO | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | PERCENTUALE DI FREQUENZA | | | |
| | riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale | | | |
| | $x \geq 75\%$ | $50\% \leq x < 75\%$ | $25\% \leq x < 50\%$ | $x < 25\%$ |
| | VALORI DI RIPARAMETRAZIONE | | | |
| VALORE DOTE | 100% | 50% | 25% | 0% |
| SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA | 4.500,00 € | 2.250,00 € | 1.125,00 € | 0,00 € |
| SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| TOTALE | 6.000,00 € | 3.750,00 € | 2.625,00 € | 1.500,00 € |

B.3.3 Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata

Nel caso di studenti portatori di handicap, certificato dall'A.T.S. di competenza, secondo le procedure previste dal D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della D.G.R. del 4 agosto

2011, n. 2185 è prevista una **componente aggiuntiva alla dote** destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente pari ad un massimo di **50 ore** con un costo orario pari a **Euro 32,00**.

| SERVIZI DI RIFERIMENTO | MASSIMALE DI COSTO |
|--|---------------------|
| SERVIZI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA | Max. € 1.600 |

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Presentazione delle domande di Dote per i percorsi finanziati

A partire dal 21/09/2020 e fino alla data del 31/08/2021, le Istituzioni Formative/Scolastiche possono presentare la richiesta di dote nominativa per i propri apprendisti, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE all'indirizzo: <https://www.bandi.servizirl.it>.

La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica dell'Atto di Adesione (Allegato 1), firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo BANDI ONLINE.

L'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione Formativa/Scolastica e dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne);
- il Modulo di domanda di partecipazione, sottoscritto dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne).

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE, secondo le modalità indicate nel "Manuale operatore" di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuta a trasmettere, unitamente alla richiesta di dote, l'Atto di costituzione dell'ATS, in formato pdf

Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.

La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da:

- Dichiarazione Riassuntiva Unica;
- ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo;
- Protocollo di Intesa e PFI e, per gli IFTS, l'Atto di costituzione dell'ATS
- Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Con specifico riferimento agli studenti già destinatari di una dote nell'ambito dell'Avviso unitario per l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale a.f. 2020/2021, per i quali si verifica l'assunzione con un contratto di apprendistato di I livello, si precisa che, preliminarmente alla domanda di dote apprendistato, l'Istituzione Formativa è tenuta a comunicare la rinuncia alla dote leFP secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso.

C.1.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi, anche autofinanziati, in SIUF

Creazione dei percorsi formativi

Con riferimento sia ai percorsi finanziati, sia in autofinanziamento, l'Istituzione Formativa/Scolastica deve provvedere alla creazione e all'avvio del percorso.

L'**avvio** dei **percorsi in autofinanziamento** può essere effettuato in ogni momento dell'anno, entro la data del **31/08/2021**.

Con riferimento ai percorsi di **Qualifica e Diploma professionale** l'Istituzione Formativa è tenuta a compilare, in collaborazione con il datore di lavoro, il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, secondo i modelli generati dal sistema informativo **SIUF**, all'interno delle sezioni "Gestione Istituzione" e "Gestione corsi". Al termine della procedura il sistema informativo attribuisce al Piano Formativo un codice identificativo del percorso, **ID PFI**. Le modalità di funzionamento del sistema informativo sono indicate all'interno di un apposito Manuale di gestione.

I percorsi in apprendistato possono essere avviati dalle Istituzioni scolastiche/formative che nell'a.f. 2020/21 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al D.D.G. n. 18802 del 19 dicembre 2019, come aggiornato dal D.D.G. n. 8621 del 17 luglio 2020. Resta fermo, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente, in una logica di prossimità territoriale.

Con riferimento ai percorsi **IFTS**, di **Diploma di istruzione secondaria superiore** e al **corso annuale integrativo** l'Istituzione Formativa è tenuta a creare un **ID corso** all'interno del sistema informativo Finanziamento on line - **Gefo**.

- I **percorsi IFTS** in apprendistato devono essere avviati in riferimento alle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui al D.M. n. 91 del 7 febbraio 2013. All'offerta IFTS in apprendistato non si applica la soglia minima di 20 studenti per classe.

- I percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di un **Diploma di istruzione secondaria superiore** devono essere avviati con riferimento agli indirizzi di studio definiti per gli Istituti Professionali dal D.P.R. n. 87/2010 e dal D.M. n. 92 del 24/05/2018 in attuazione del D.lgs. 61/2017, per gli Istituti Tecnici dal D.P.R. n. 88/2010, per i Licei dal D.P.R. n. 89/2010.
- Rispetto al **corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'Esame di Stato**, i percorsi in apprendistato devono essere avviati con riferimento agli indirizzi che trovano corrispondenza in un Diploma di Istruzione professionale, secondo la tabella di correlazione contenuta nelle Linee Guida allegate allo specifico Avviso sul corso annuale.

Durante lo svolgimento del percorso la riarticolazione del PFI si verifica quando:

- a) deve essere aggiornato in caso di proroga ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.M. 12/10/2015;
- b) deve essere rimodulato in caso di cessazione del contratto e rientro nel sistema ordinario;
- c) deve essere compilato *ex novo* in caso di cessazione del primo contratto e di seconda assunzione, insieme al resto della modulistica di attivazione del rapporto di lavoro;
- d) si vuole modificare l'articolazione dei moduli didattici, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

Nelle casistiche di proroga del contratto e di rimodulazione dell'articolazione didattica del percorso (a, d) l'ID PFI rimarrà invariato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà necessario creare un nuovo ID PFI (b, c).

Gestione dei percorsi formativi

Il beneficiario è tenuto a registrare le attività realizzate in un apposito Registro presenze individuale dell'apprendista.

Il Registro compilato su base giornaliera, stampato e completo della firma del docente e, se previsto di altre figure professionali che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative, e dell'allievo, deve essere conservato agli atti, unitamente al resto della documentazione relativa alla realizzazione dell'attività, secondo quanto riportato nel "Manuale operatore".

In caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario oppure di assunzione con un secondo contratto di apprendistato le attività formative vanno registrate nello stesso Registro presenze dell'apprendista già in uso.

La documentazione da produrre per registrare le attività svolte a distanza è indicata nelle Indicazioni regionali a.f. 2020/2021.

All'interno dei percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio *ex art.* 43 D.lgs. 81/2015 non sono ammessi uditori.

In conformità alla disciplina sull'accreditamento (D.G.R. n. 2412 del 26/10/2011), la formazione esterna deve essere svolta presso sedi accreditate dell'Istituzione Formativa. In attuazione delle Indicazioni regionali a.f. 2020/2021, in via straordinaria, per l'a.f. 2020/21, qualora non sia possibile assicurare diversamente la fruizione di parte delle attività formative, queste possono essere svolte presso spazi non accreditati, in deroga alla normativa vigente sull'accreditamento, purché in possesso dei requisiti per essere fruiti. L'utilizzo di spazi non registrati al sistema di accreditamento deve essere regolato mediante apposite convenzioni con i soggetti titolari degli spazi.

Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda

In caso di oggettiva difficoltà allo spostamento dell'allievo presso la sede di erogazione dell'Istituzione Formativa/Scolastica (distanza, tempi di percorrenza) o in presenza di specifiche esigenze legate all'armonizzazione dei tempi formativi e di produzione, la formazione esterna può essere svolta anche all'interno dell'azienda, sempre durante l'orario di lavoro.

Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame

Le Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei percorsi di apprendistato coordinano e monitorano le attività, ivi compresa la gestione delle attività riferite alla sessione d'esame per l'acquisizione del titolo.

Possono essere ammessi all'esame finale gli apprendisti che:

- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità del percorso di Qualifica o di Diploma IeFP;
- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva del percorso IFTS.

Con riferimento alla sessione di svolgimento degli esami di IeFP possono accedervi in qualità di apprendisti gli studenti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame².

In considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato saranno programmate diverse sessioni d'esame per l'acquisizione dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale. La calendarizzazione delle sessioni d'esame e le disposizioni applicative di svolgimento delle prove saranno approvate con apposito provvedimento della DG Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. L'ultima sessione d'esame utile per gli apprendisti formati nell'annualità formativa 2020/2021 e sostenuti nell'ambito del presente Avviso sarà programmata per il mese di marzo 2022.

Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria superiore, ivi inclusa la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, si fa riferimento all'apposita Ordinanza annuale del Ministero dell'Istruzione, che regola le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

Ritiro volontario /rinuncia tacita dell'apprendista

Ritiro volontario

In caso di ritiro volontario dell'apprendista dal percorso formativo, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a darne comunicazione a Regione Lombardia tramite il sistema informativo.

Rinuncia tacita

Nel caso in cui l'apprendista risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza, tramite il sistema informativo.

C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

È prevista una procedura di **assegnazione a sportello**. Le domande di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse e in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo seguente, **fino ad esaurimento della dotazione finanziaria riportata al par. A.5**.

L'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dei servizi realizzati e alla verifica delle informazioni dichiarate.

² A riguardo, si richiama che ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 la durata del contratto è determinata in considerazione della Qualifica o del Diploma da conseguire. Pertanto il periodo formativo coincide di norma con la durata del contratto.

C.3 Verifica di ammissibilità delle domande

L'ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al par. A.3;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al par. A.4;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote.

In seguito all'esito positivo delle verifiche l'Istituzione Formativa/Scolastica riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto. L'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a conservare agli atti copia della comunicazione di accettazione del PIP e a consegnarla in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

L'ufficio incaricato della DG Istruzione Formazione e Lavoro si riserva la possibilità di richiedere eventuale documentazione integrativa indicando i termini di presentazione della stessa. Qualora la documentazione integrativa trasmessa non sia comunque completa o conforme rispetto a quanto richiesto, l'ufficio incaricato deciderà in merito all'effettiva ammissibilità della dote.

Resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo all'Istituzione Formativa/Scolastica, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto, compresi gli originali dei documenti allegati a sistema.

Le Istituzioni Formative/Scolastiche non possono richiedere agli alunni sostenuti con il sistema dote, di cui al presente avviso, alcun contributo aggiuntivo.

C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione

La **rendicontazione** dei Piani di intervento personalizzati deve essere presentata tramite il sistema informativo BANDI ONLINE, distintamente per il servizio di accompagnamento al lavoro e per il servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

Informazioni per la rendicontazione dei servizi

- La realizzazione del servizio di accompagnamento al lavoro è attestata dalla comunicazione obbligatoria di avviamento del rapporto di lavoro.
- La rendicontazione del servizio di formazione esterna deve avvenire tramite:
 - la registrazione delle ore di effettiva frequenza dell'apprendista, distinte per la formazione esterna e per la formazione interna. Nel caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario dovranno essere registrate sia le ore svolte in apprendistato sia le ore svolte nel percorso ordinario.
 - la registrazione dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale del percorso nel sistema informativo SIUF.

Qualora l'apprendista non sia ammesso all'esame finale entro la sessione ultima di marzo 2022 oppure l'équipe dei docenti formatori non deliberi l'ammissione all'annualità successiva entro la data del **31/03/2022**, a causa dell'abbandono del percorso oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi previsti, l'Istituzione Formativa avrà diritto al riconoscimento delle **ore di formazione realizzate entro la suddetta data**, secondo le regole di rimborso indicate al precedente par. B.3.2 Servizio di formazione esterna, punto b) "Riparametrazione del contributo

per il servizio di formazione esterna in caso di insuccesso formativo". Inoltre, per allievi con disabilità, avrà diritto al riconoscimento delle **ore di sostegno** realizzate entro il medesimo termine del **31/03/2022**.

La rendicontazione dei **servizi di sostegno** per gli **allievi con disabilità** tramite la registrazione delle ore di docenza di sostegno effettivamente erogate all'allievo. In caso di insuccesso formativo possono essere riconosciute le ore di sostegno realizzate entro la data del **31/03/2022**, come indicato al punto precedente.

Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi

La rendicontazione dei servizi deve avvenire nel rispetto delle **tempistiche** di seguito indicate:

- Servizio di accompagnamento al lavoro: entro 90 giorni dalla richiesta di dote, cioè dall'invio della Dichiarazione Riassuntiva Unica.
- Servizio di formazione esterna ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, secondo tempistiche differenziate in funzione dei diversi esiti del percorso:
 - riguardo agli **apprendisti che sostengono l'esame finale**, la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata **entro 60 giorni** dalla **registrazione di ammissione** all'**esame** tramite **SIUF**, tenuto conto che l'**ultima sessione d'esame** utile per gli apprendisti formati nell'annualità formativa 2020/2021 e sostenuti nell'ambito del presente Avviso sarà calendarizzata per il mese di **marzo 2022**.
 - Con riferimento agli **apprendisti che proseguono il percorso**, la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata **entro 60 giorni** dalla **registrazione di ammissione** all'**annualità successiva** tramite SIUF, tenuto conto che l'ammissione dovrà essere valutata entro e non oltre la data ultima del **31/03/2022**.
 - In caso di **insuccesso formativo** la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del **31/05/2022**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

C.5 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata sulla base della **domanda di liquidazione**, da trasmettere **entro 30 giorni** dalla **rendicontazione**, nel rispetto della seguente tempistica:

- Prima *tranche* relativa all'importo del servizio di accompagnamento al lavoro.
- Saldo relativo all'importo del servizio di formazione esterna e, se attivati, dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

La tempistica di liquidazione da parte di Regione Lombardia è calcolata nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione.

Ai fini della liquidazione del contributo sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del finanziamento (Soggetto Attuatore) è tenuto a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;
- sottoscrivere l'Atto di adesione.

D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari

- **Decadenza**

Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui il Soggetto Attuatore dopo la presentazione dell'Atto di adesione, non provveda a richiedere, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE alcuna dote, entro il termine del **31/08/2021**.

- **Revoca**

In caso di inosservanza delle prescrizioni, nonché di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento con l'avvio di azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

D.3 Ispezioni e controlli

Visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate, sono effettuate da parte di competenti organi regionali e nazionali, istituiti secondo la normativa vigente.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere a ciascuna Istituzione Scolastica e Formativa ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessarie, ai quali essi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati.

Nel caso in cui gli organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione delle attività, Regione Lombardia si riserva di revocare il finanziamento qualora l'irregolarità rilevata non comporti già la decadenza di diritto delle stesse dal contributo assegnato.

Regione Lombardia monitora l'andamento e le modalità di attuazione delle attività di cui al paragrafo B.2 "Percorsi finanziabili", anche al fine di verificare l'avanzamento degli stessi in termini economici.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il numero di apprendisti che hanno concluso positivamente il percorso formativo con il raggiungimento di un titolo o l'ammissione all'annualità successiva rispetto al totale degli apprendisti coinvolti (tasso di successo formativo).

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, nella fase sia di adesione sia di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii e della Legge Regionale n° 1/2012, è il Responsabile pro tempore della "U.O. Sistema duale e Diritto allo Studio" della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 2).

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it - Sezione bandi.

Informazioni sull'Avviso e sulle relative procedure di accesso al contributo possono essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: michelino_pisani@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa* di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA

| TITOLO | AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2020/2021* |
|-------------------|--|
| DI COSA SI TRATTA | APPRENDISTATO ART. 43 D.LGS. 81/2015 A.F. 2020/2021 L'Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell'apprendistato art. 43 D.lgs 81/2015 per l'acquisizione dei seguenti titoli: <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica professionale • Diploma professionale • Diploma di istruzione secondaria superiore • Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) • Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato |

| | |
|-----------------------------------|---|
| TIPOLOGIA | Agevolazione per sostenere l'accompagnamento al lavoro e la formazione di giovani, dai 15 ai 25 anni, assunti con un contratto di apprendistato di primo livello. |
| CHI PUÒ PARTECIPARE | <p>La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i; • Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale; • Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA); • Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia; • Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano: <ul style="list-style-type: none"> ○ Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; ○ Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale; ○ Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; ○ Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. |
| RISORSE DISPONIBILI | <p>La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 15.000.000,00 di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l'acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato; • Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l'acquisizione del Diploma di Istruzione secondaria superiore. |
| CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO | <p>L'Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di formazione esterna, attraverso un piano di intervento personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti.</p> <p>Il valore di ogni singolo PIP ha un importo massimo di € 6.000,00. Esso è composto da una componente di € 1.500 per il servizio di accompagnamento al lavoro e di € 4.500 per il servizio di formazione esterna. La componente della formazione viene riconosciuta per intero per ciascun allievo formato, ossia che accede all'annualità successiva/all'esame finale del percorso di studio. In caso di insuccesso formativo il valore della componente della formazione viene riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall'allievo rispetto alla durata complessiva annuale del percorso di studio.</p> <p>Nel caso di studenti con disabilità è prevista una quota aggiuntiva per le spese di sostegno per un max. di € 1.600,00.</p> <p>Il contributo è erogato nel rispetto della seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima <i>tranche</i> relativa al servizio di accompagnamento al lavoro; • Saldo, a conclusione del percorso, relativo al servizio di formazione, e se attivati, ai servizi di sostegno per allievi con disabilità. |
| DATA APERTURA | A partire dal 21 settembre 2020 |
| DATA CHIUSURA | 31 agosto 2021 |
| COME PARTECIPARE | <p>Preliminarmente alla richiesta di dote il soggetto gestore deve provvedere alla creazione del percorso tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema informativo SIUF, con riferimento ai corsi di Qualifica e Diploma professionale; |

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • il sistema informativo Gefo, con riferimento ai corsi IFTS, al Diploma di istruzione secondaria superiore, al corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato. <p>La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte del soggetto gestore dell'Atto di Adesione.</p> <p>Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, ad acquisire dal sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) • il Modulo di domanda di partecipazione <p>Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenne) o all'apprendista (se maggiorenne).</p> <p>Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE.</p> <p>Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuto a trasmettere l'Atto di costituzione dell'ATS, in formato pdf</p> <p>Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.</p> <p>La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione Riassuntiva Unica; • ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo; • Protocollo di Intesa e PFI e per gli IFTS, l'Atto di costituzione dell'ATS. • Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE. |
| PROCEDURA DI SELEZIONE | <p>La procedura di selezione avviene a sportello, nel limite delle risorse stanziare. Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al par. A.3; • sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al par. A.4; • completezza e regolarità della documentazione trasmessa; • rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. <p>In seguito all'esito positivo delle verifiche il soggetto gestore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.</p> |
| INFORMAZIONI E CONTATTI | <p>Piattaforma Bandi on line</p> <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center Aria S.P.A. al numero verde 800.131.151 oppure scrivere alla casella bandi@regione.lombardia.it.</p> <p>Piattaforma GEFO</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center Aria S.P.A. al numero verde 800.131.151 oppure scrivere alla casella assistenzaweb@regione.lombardia.it</p> <p>Piattaforma SIUF Nella Home page della piattaforma è disponibile in basso il collegamento "ASSISTENZA" per inviare una email per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando: michelino_pisani@regione.lombardia.it;</p> |
|--|--|

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie conformi in carta libera è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti, secondo il modello Allegato 3:

D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
U.O. Sistema duale e Diritto allo studio
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

SIUF: la piattaforma informatica "Sistema informativo unitario della formazione" di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento e dell'offerta formativa.

BANDI ONLINE: la piattaforma informatica “Bandi Online” di Regione Lombardia per la presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall’Unione Europea.

PIP: il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l’articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote.

PFI: il Piano Formativo Individuale dell’apprendista è il documento, integrante il contratto di apprendistato, nel quale vengono definiti gli obiettivi formativi del percorso, l’articolazione dei moduli formativi della formazione esterna (presso l’Istituzione Formativa/Scolastica) ed interna (presso l’azienda) e la loro organizzazione oraria. Gli standard di contenuto minimi del PFI sono riportati nel D.M. 12/10/2015.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Creazione ID PFI / ID Corso | <ul style="list-style-type: none"> Qualifica e Diploma IeFP (SIUF): a partire dal 14/09/2020 IFTS, Diploma di istruzione secondaria superiore, corso annuale integrativo (Gefo): a partire dal 14/09/2020 |
| <ul style="list-style-type: none"> Richiesta di dote | Dal 21/09/2020 al 31/08/2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Conclusione attività formative e chiusura Piani di intervento Personalizzati | 31/03/2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> Rendicontazione dei Piani di intervento Personalizzati | 31/05/2022 , coincidente con la rendicontazione dell’ultima dote |
| <ul style="list-style-type: none"> Liquidazione da parte di Regione Lombardia | Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione |

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Allegato 1 – Atto di adesione

Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali

Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti

Allegato 1 - Atto di adesione unico



ATTO DI ADESIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2020/2021
DI CUI AL DECRETO DEL gg/mese/anno N. XX

Il/la sottoscritto/a nato/a a....., Prov....., il, Cod. Fiscale in qualità di rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma attribuito con atto n.....del..... di

- Istituzione Scolastica
- Istituzione Formativa
- CPIA
- Fondazione ITS
- Soggetto Capofila della ATS

.....(indicare la denominazione dell'Istituto), con sede in via/piazza....., n., CAP..... Prov.....

PREMESSO CHE

l'ammissione al finanziamento relativo all'iniziativa "Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015 Anno formativo 2020/2021" comporta da parte dell'Operatore l'esecuzione delle doti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento attuativo, delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale Operatore di cui al decreto del 22 febbraio 2012 n. 1319 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013,

accetta di

1. realizzare i servizi indicati nei PIP di propria competenza, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel soprarichiamato Manuale Operatore e nell'Avviso sopraccitato;

2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione delle doti da parte dei funzionari regionali e nazionali competenti;
4. fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione Lombardia ai fini della gestione delle doti e per fini statistici e di monitoraggio;
5. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell'iniziativa.

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000.

dichiara

- [solo per gli operatori accreditati] che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente all'ufficio competente di Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro;
- di non percepire altri finanziamenti per l'erogazione dei servizi e di impegnarsi a comunicare immediatamente a Regione Lombardia la presenza di altri finanziamenti di organismi pubblici per i servizi rivolti ai destinatari;
- di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la P.A.;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi previsti nei PIP;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi contrattuali assunti con i soggetti impegnati nella realizzazione dell'iniziativa;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP;
- di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- di essere consapevole che l'adesione alle regole del Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. del 22 febbraio 2012 n. 1319, e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è subordinata alla comunicazione di accettazione della Dichiarazione riassuntiva unica da parte di Regione Lombardia.

Si impegna altresì

- a fornire ai destinatari presi in carico informazioni sulle modalità di finanziamento;
- a fornire ai destinatari che saranno indicati nei PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione della dote e sulle conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato;
- a concordare con i destinatari il percorso di fruizione dei servizi come riportati nei PIP;
- a conservare la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione dei servizi relativi alle doti per cui ha preso in carico il destinatario.

Allega:

Atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo.

Luogo, li _____

Il Legale rappresentante dell'Istituzione o altro soggetto con potere di firma
(Documento firmato digitalmente)



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2020/2021.

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali [Nome, Cognome, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Cittadinanza, Comune di residenza, Provincia di residenza, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, condizione di disabilità, patria podestà, titolo di studio posseduto] sono trattati per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato ex art. 43 D. Lgs. 81/2015 finalizzata all'acquisizione l'acquisizione dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale
- Diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
- Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del Gdpr.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.



RegioneLombardia

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali sono da Lei comunicati (una delle quattro scelte esclusive):

- alle Fondazioni ITS, in qualità di titolari autonomi del trattamento, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio (certificazione di specializzazione IFTS);
(oppure)
- alle Istituzioni Scolastiche pubbliche e Paritarie, in qualità di titolari autonomi del trattamento, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore, attestato di qualifica, diploma di IV anno leFP);
(oppure)
- ai Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA) in qualità di titolari autonomi del trattamento, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio (attestato di qualifica in leFP, diploma di IV anno leFP);
(oppure)
- agli operatori accreditati alla formazione, nominati dal titolare quali responsabili del trattamento dati, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio (attestato di qualifica in leFP, diploma di IV anno leFP);

Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE), la piattaforma SIUF – (Sistema Informativo Unitario Formazione) e la piattaforma Finanziamenti On Line (GeFO) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

In qualità di titolare del trattamento dati, Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni a far data dall'approvazione dell'apposito provvedimento dirigenziale.



RegioneLombardia

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO 3



MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO
- AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2020/2021
DI CUI AL DECRETO DEL gg/mese/anno N. XX**

ALLEGATO 3

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

- Diretto interessato - Legale rappresentante (all. doc) - procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare - di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico - di estrarne copia

conforme in bollo

34

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

ALLEGATO 3

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data Firma, per esteso e leggibile

Serie Ordinaria n. 36 - Mercoledì 02 settembre 2020

D.G. Ambiente e clima

D.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972

Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 - Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale»;
- la l.r. 21 maggio 2020, n. 11, «Legge semplificazione 2020»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- il r.r. 2 del 25 marzo 2020 «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;
- il d.d.g. n. 13866 dell'11 dicembre 2009, «Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lettera c bis) della l.r. 26/2003»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura (d.c.r. 64/2018) che prevede, tra le linee strategiche in materia di gestione rifiuti, l'integrazione nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) delle indicazioni del Pacchetto Economia Circolare (Direttive Rifiuti, Imballaggi, Discariche, RAEE, veicoli, batterie, strategia per le plastiche), che pone nuovi e più stringenti obiettivi per l'efficienza dell'uso delle risorse e della gestione dei rifiuti, il riciclo e riuso.

Dato atto che tra le azioni strategiche da intraprendere, il PRS individua:

- una fattiva collaborazione tra enti, imprese e cittadini, per ottenere migliori performance ambientali congiuntamente a vantaggi competitivi per le imprese lombarde;
- la gestione della problematica dell'end of waste per il supporto ai processi di innovazione;
- la promozione dell'economia circolare, incrementando il riuso e il riciclo di materia, anche da rifiuti speciali, e riducendo il ricorso a impianti di smaltimento;

Richiamato il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 26/03 con il quale Regione Lombardia si prefigge, attraverso lo strumento della pianificazione, di sostenere l'innovazione tecnologica e valorizzare le esperienze del sistema industriale lombardo;

Tenuto conto che il settore dei rifiuti è caratterizzato, da un punto di vista tecnologico, da una costante spinta innovativa volta ad incrementare le tipologie di rifiuti recuperabili e ad aumentare le performance ambientali delle tecnologie di recupero, favorendone ulteriormente lo sviluppo;

Preso atto che la l.r. 24/06, all'art. 8 comma 2 attribuisce alle province la competenza al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

Considerato che la l.r. 26/03, così come modificata dalla l.r. 11/2020, all'art. 17 comma 1:

1. affida a Regione Lombardia le competenze autorizzatorie per gli impianti sperimentali e per quelli a tecnologia innovativa per la gestione dei rifiuti (lett. c e c bis, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numeri 1), 2) e 3));
2. individua gli «impianti a carattere innovativo» come quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006;

3. prevede che Regione Lombardia individui i criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti stessi;

Considerato che la medesima l.r. 26/03, all'articolo 16, comma 1 prevede che sia di competenza delle Province e di Città Metropolitana di Milano:

«b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

- 1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
- 2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
- 3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia»;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5/2010 - la competenza in materia di espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA e di VIA è attribuita al medesimo soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione;

Considerato che, a fronte delle modifiche introdotte dalla l.r. 11/2020, si rende necessario aggiornare il ddg 13866/2009 entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 17, comma 4, della predetta legge;

Preso atto dell'esperienza maturata nell'applicazione del ddg 13866/2009, che ha evidenziato la necessità di meglio esplicitare alcuni dei criteri di innovatività ivi individuati;

Ritenuto dunque di aggiornare i criteri e le famiglie tipologiche atte a definire il carattere innovativo degli impianti, al fine di ricondurre gli stessi alle competenze autorizzatorie stabilite dalla legge e di definire uno specifico iter procedurale per gli impianti disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003, anche con riferimento all'espressione del parere regionale;

Tenuto conto che in ragione della oggettiva difficoltà nel definire criteri esaustivi per determinare l'innovatività di un progetto, si reputa opportuno prevedere la facoltà per i proponenti e per le Province di richiedere un parere tecnico a Regione in merito all'effettiva innovatività delle proposte progettuali ed alla conseguente competenza autorizzatoria; tale facoltà si ritiene che debba essere riservata ai proponenti prima del deposito delle istanze, mentre per le Province che sia prevista anche a deposito già avvenuto;

Tenuto conto altresì che il presente provvedimento è stato condiviso dalle Province/Città Metropolitana di Milano;

Tutto ciò premesso, al fine di individuare i criteri utili a definire l'innovatività di un impianto di gestione dei rifiuti

DECRETA

1. di aggiornare e modificare il d.d.g. n. 13866 dell'11 dicembre 2009, «Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lettera c bis) della l.r. 26/2003», che è integralmente sostituito dal presente atto;

2. di approvare l'allegato 1 «Definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di stabilire che il Proponente nell'istanza di autorizzazione specifici - sulla base di quanto riportato in Allegato 1 - la/le fattispecie cui l'impianto può essere ricondotto e dimostri l'innovatività dello stesso, attestando dunque l'assenza in Regione Lombardia di impianti basati sulla medesima tecnologia;

4. di individuare Regione Lombardia quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni previste al punto 1 dell'Allegato 1, fatta eccezione per i casi previsti al seguente punto 5;

5. di precisare che la Provincia/Città Metropolitana di Milano è Autorità competente:

- a) al rilascio delle autorizzazioni di impianti che propongano una tecnologia consolidata e/o già prevista da un'autorizzazione rilasciata da Regione Lombardia o da Provincia/Città Metropolitana di Milano;
- b) al rinnovo delle autorizzazioni degli impianti identificati ai punti 1d) e 1e) dell'Allegato 1 ed autorizzati in prima istanza da Regione ai sensi del punto 4 del presente decreto;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di impianti riconducibili alle fattispecie previste dall'Allegato 1, punto 2;

6. di precisare che, secondo quanto stabilito dalla l.r. 5/2010, l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e della VIA per gli impianti di cui al presente decreto compete alla medesima Autorità competente per l'autorizzazione;

7. di stabilire che le modalità per l'espletamento di procedimenti di cui al precedente punto 6 per gli impianti di cui al presente decreto sia definita dal d.lgs. 152/2006, dalla l.r. 5/2010 e dal r.r. 2 del 25 marzo 2020;

8. di prevedere, nei casi in cui si riscontrino difficoltà nella valutazione dell'innovatività delle proposte progettuali, la facoltà - per i proponenti prima del deposito dell'istanza e per le Province anche ad istanza già depositata - di richiedere un parere tecnico a Regione in relazione all'innovatività di tali proposte;

9. di stabilire che l'iter autorizzatorio per impianti innovativi/sperimentali ricadenti nelle fattispecie previste dalla l.r. 26/2003, art. 16, comma 1, lettere b ter) e b quater) sia quello previsto all'Allegato 1;

10. di disporre che le determinazioni del presente decreto si applichino alle istanze presentate successivamente alla data della sua pubblicazione sul BURL;

11. di prevedere che il presente decreto possa essere aggiornato periodicamente in funzione dell'evoluzione tecnologica in materia di smaltimento e recupero di rifiuti;

12. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURL

13. di disporre che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, acquisti efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL.

14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Allegato 1 - Definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure

Definizioni

1. Sono da considerarsi innovativi gli impianti basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, con le seguenti caratteristiche:

- a) progetti di landfill mining realizzati su discariche autorizzate ai sensi del D.lgs. 36/2003 o della l.r. 94/1980, finalizzati al recupero di materia e/o di aree per destinazioni diverse da discarica o al riutilizzo delle discariche esclusivamente per i rifiuti residuali dalle operazioni di recupero;
- b) progetti che prevedono l'utilizzo di processi termici non convenzionali (pirolisi, gassificazione, torcia al plasma, sublimazione molecolare, ...);
- c) impianti di trasformazione ed inertizzazione di rifiuti contenenti amianto;
- d) impianti che consentono il recupero/riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti con tecniche/tecnologie di nuovo sviluppo, che favoriscano l'economia circolare e perseguano la sostenibilità ambientale (es. riciclo chimico delle plastiche, recupero del fosforo dalle ceneri, ...);
- e) impianti che trasferiscono su scala industriale tecnologie e/o processi già autorizzati a livello sperimentale (ex art. 211 del d.lgs. 152/06) purché la loro realizzazione comporti una modifica impiantistica rispetto a

quanto già autorizzato (in termini di quantitativi trattati e di tecnologia impiegata) e il passaggio di scala determini la necessità di valutare aspetti aggiuntivi rispetto a quanto valutato in sede di autorizzazione sperimentale;

2. Non sono da considerarsi impianti innovativi:

- a) le modifiche impiantistiche/sperimentazioni in attività già esistenti, che non comportino l'installazione di nuovi impianti, né ne modifichino significativamente il processo; in tali casi, come previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b quater) della l.r. 26/2003, è necessaria l'acquisizione del parere obbligatorio di Regione, alla quale il proponente è tenuto a trasmettere, per conoscenza, copia dell'istanza ai sensi della d.g.r. 10161/2002;
- b) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall'applicazione di un diverso abbinamento/successione di tecnologie note e collaudate;
- c) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall'installazione di nuovi sistemi di abbattimento degli inquinanti.

Procedure amministrative per i casi disciplinati dall'art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003

In questa sezione sono esplicitate le modalità di svolgimento dell'iter autorizzatorio per gli impianti di gestione rifiuti di cui all'art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003:

«b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

- 1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
- 2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
- 3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia;

A. IMPIANTI SPERIMENTALI

Nel caso di impianto sperimentale, autorizzabile ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, da collocarsi all'interno di un'installazione di competenza provinciale/ Città Metropolitana di Milano, si rilevano le seguenti casistiche:

1. l'impianto non interferisce in alcun modo con l'attività svolta nello stabilimento;
2. l'impianto è direttamente connesso all'impiantistica a servizio dell'attività svolta nello stabilimento (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 1 della l.r. 26/03);
3. non è prevista l'installazione di nuovi impianti; trattasi di sperimentazioni effettuate in impianti già autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, che non ne modificano significativamente il processo (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 2 della l.r. 26/03);
4. impianto sperimentale di nuova realizzazione (art. 17 comma 1 lettera c)

Non è considerata attività connessa l'utilizzo congiunto, per l'attività sperimentale e per quella ordinaria, di edifici adibiti ad attività amministrative e logistiche (uffici, ingressi, laboratorio, magazzini ricovero attrezzi, ...) e di strutture comuni (pesa,

Serie Ordinaria n. 36 - Mercoledì 02 settembre 2020

attrezzature per la manutenzione, ...), nonché la collocazione nel medesimo edificio se le rispettive aree sono chiaramente identificate.

Caso 1

Le attività svolte dall'impianto sperimentale non sono direttamente connesse con quanto già svolto nello stabilimento che lo ospita, l'impianto è autonomo e, pertanto, sarà autorizzato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA ed il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

L'Autorità competente per l'installazione principale, successivamente all'approvazione del decreto di autorizzazione sperimentale, prenderà atto - con le modalità che riterrà più opportune - che per la sola durata dell'autorizzazione sperimentale (2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2), una parte dello stabilimento sarà dedicato a tale attività e disciplinato dall'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/06 per impianto sperimentale.

Caso 2

L'impianto sperimentale sfrutta, anche solo in parte, l'impiantistica a servizio dell'attività già autorizzata, andando quindi a modificare - oltre al layout dello stabilimento - le modalità di svolgimento e di monitoraggio dell'attività esistente. L'attività sperimentale non è dunque avulsa dal contesto in cui è inserita e la sua approvazione non può prescindere da una modifica dell'atto autorizzativo già vigente.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

La durata delle attività sperimentali, conformemente a quanto disposto dall'art. 211 del d.lgs. 152/06, non potrà comunque essere superiore ai 2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sperimentale sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti dovranno essere versati alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

Caso 3

In questo caso non si tratta di impianto sperimentale dal momento che non si prevede l'installazione di un nuovo manufatto utile a testare una nuova tecnologia, bensì di una sperimentazione che comporta una modifica del processo già svolto dall'azienda; tale attività sfrutta quindi l'impiantistica a servizio dell'impianto/installazione già autorizzata, modificandone le modalità di svolgimento e di monitoraggio; l'attività sperimentale non è dunque avulsa dal contesto in cui è inserita.

In considerazione del tenore e della durata della sperimentazione, l'Autorità competente potrà valutare se autorizzare tali sperimentazioni ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06 o come modifica delle autorizzazioni già vigenti.

Le sperimentazioni sono infatti da ritenersi tali se sono contraddistinte da caratteristiche di innovazione, ovvero se perseguono l'obiettivo di individuare e testare modalità di trattamento

rifiuti più ecosostenibili e secondo i principi dell'economia circolare. Si citano ad esempio:

- l'inserimento di uovi additivi non abitualmente utilizzati in processi analoghi, che migliorino l'efficienza del processo o riducano i quantitativi necessari;
- la sostituzione parziale o totale di materie prime con rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche o merceologiche, non abitualmente utilizzati in processi analoghi.

Non sono considerate sperimentazioni, ma modifiche alle autorizzazioni ordinarie i test con nuovi sistemi di abbattimento o la modifica dei parametri chimico-fisici di esercizio (es. temperatura o pressione) o della pezzatura dei rifiuti trattati.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

La durata delle attività sperimentali, conformemente a quanto disposto dall'art. 211 del d.lgs. 152/06, non potrà comunque essere superiore ai 2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sperimentale sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia, con parere obbligatorio di Regione.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Caso 4

L'impianto viene realizzato ex-novo in un'area dove non sono presenti altri impianti di trattamento rifiuti autorizzati.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA ed il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

B. IMPIANTI INNOVATIVI

Nel caso di impianti innovativi si rilevano le seguenti casistiche:

1. l'impianto è di nuova realizzazione e di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c bis della l.r. 26/03;
2. l'impianto è di nuova realizzazione e comporta l'assoggettamento al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (art. 16, comma 1, lettera b ter della l.r. 26/03);
3. l'impianto è da collocarsi all'interno di un impianto/installazione di competenza provinciale (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 3 della l.r. 26/03).

Caso 1

L'impianto sarà autorizzato da Regione Lombardia ai sensi degli artt. 29 quater/208/209 del d.lgs. 152/2006.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dei medesimi articoli, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA/VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Nei casi previsti ai punti 1d) e 1e) dell'Allegato 1 al presente decreto, la competenza autorizzatoria viene trasferita alla Provincia/Città Metropolitana di Milano al rinnovo/riesame dell'autorizzazione, ai sensi del punto 5, lettera b del presente decreto.

Caso 2

L'impianto è di nuova realizzazione e prevede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pertanto risulta assoggettato al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione. Tale modalità decade in occasione del primo rinnovo/riesame dell'autorizzazione, restando la competenza in capo a Provincia.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Caso 3

È il caso di impianti da installarsi all'interno del perimetro di attività già autorizzate in via ordinaria dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano; non potendosi configurare sul medesimo sito due attività con due diverse autorizzazioni ordinarie, l'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Qualsiasi modifica all'impianto innovativo che dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione. Tale modalità decade in occasione del primo rinnovo/riesame dell'autorizzazione, restando la competenza in capo a Provincia/Città Metropolitana di Milano.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Il direttore generale
Mario Nova